

Tribunale di Milano

Sezione II civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Laura De Simone Presidente

Dott. Luca Giani Giudice

Dott. Vincenza Agnese Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario R.G. 3/2024 introdotto da * , con sede legale in NARNI, Strada dello Stabilimento n. 1 * ; con sede legale in * nel quale sono stati depositati ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale da:

* con l'avv. *

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO nonché da:

* , con sede legale in * , Strada dello Stabilimento n. 1 *

* Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;

rilevato in fatto che:

- * e * hanno depositato in data 31.12.2023 ricorso ex art. 44 CCII "di gruppo" per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e della insolvenza, riservandosi di depositare una domanda di omologazione di un accordo di gruppo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII ovvero un piano e una proposta di concordato preventivo di gruppo in continuità aziendale ai sensi degli artt. 84 e 284 CCII;
- con decreto in data 4.1.2024 il Tribunale ha concesso termine fino al 4.3.2024 per il deposito della proposta e del piano, successivamente prorogato al 3.5.2024;
- nel termine assegnato le ricorrenti non hanno provveduto al deposito dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, sicché seguiva provvedimento in data 6.5.2024 di fissazione di udienza collegiale per la data del 16.5.2024 per l'emissione dei conseguenti provvedimenti;
- in data 15.5.2024 le società * e * hanno presentato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio;
- risultano pendenti altre due ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale depositati:
 - dal dott. * in data 5.3.2024 - dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in data 8.4.2024;
 - risulta depositato atto di rinuncia in ordine ai ricorsi già presentata dai ricorrenti * * e * . Non avendo le ricorrenti provveduto al deposito della domande piene, va preliminarmente dichiarata improcedibile la domanda ex art. 44 CCII.
- Passando all'esame delle domande per l'apertura della liquidazione giudiziale si osserva quanto segue.

Sussiste la giurisdizione di questo Tribunale in quanto il * di entrambe le imprese è situato in Italia.

Quanto alla competenza si osserva che l'art. 287 CCII prevede che qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 CCII, in relazione al centro di interessi principali della società o ente o persona fisica che in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dalla impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

Nel caso di specie, * non risulta formalmente soggetta ad attività di direzione e coordinamento della controllante * ai sensi e per 2497 -bis del Codice Civile (cfr. sul punto quanto argomentato nel ricorso ex art. 44 CCII), sicché al fine di determinare la competenza territoriale soccorre il criterio della maggior esposizione debitoria.

Nel bilancio al 31.12.2021 l'esposizione debitoria di * è pari ad € 65.019.000 mentre l'esposizione debitoria di * è pari ad € 26.609.000 (cfr. pagg. 41-24 del ricorso in proprio).

Va pertanto affermata la competenza territoriale del Tribunale di Milano, nel cui circondario * ha la propria sede legale.

Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 287 comma 1 CCII per l'assoggettamento di entrambe le imprese a una procedura di liquidazione giudiziaria unitaria.

Sussistono i presupposti di cui all'art. 287, comma 1, CCII in quanto:

a) entrambe le imprese appartengono allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h) del CCII: in particolare * esercita il controllo su * e sulle altre società del gruppo come emerge dalle visure camerali in atti e come risultante dal seguente prospetto:

b) le due società presentano collegamenti di natura economica e produttiva, in quanto (già) entrambe attive nel settore della green economy: in particolare * svolge a favore delle società del gruppo i cd. "servizi * " (adibendo, ad esempio, parte delle proprie aree industriali, all'attività di * ;

c) la composizione dei patrimoni è stata incisa da rapporti e operazioni infragruppo, in esecuzione di un precedente piano attestato di risanamento risalente all'anno 2021 (cfr.pagg. 26-27);

d) le due società sono amministrate dai medesimi soggetti: in particolare l'avv. *i è presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato di * e amministratore unico di *

Gli elementi di cui alle lettere b),c),d) integrano i requisiti fondanti l'opportunità di procedere a forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi in funzione dell'obiettivo del miglior soddisfacimento delle diverse imprese del gruppo (cfr. art. 287, comma 1, secondo periodo CCII).

Gli ulteriori requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale vanno valutati con riguardo a ciascuna delle imprese indicate.

Ciascuna delle società presenta i requisiti dimensionali di cui agli artt. 2 e 121 CCII, come emergenti dai bilanci depositati in atti.

Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCI. dal momento che ciascuna delle imprese sopra indicate presenta un indebitamento ampiamente superiore ad € 30.000.

Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett. b) definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura della liquidazione giudiziale; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.

Sia * che * versano in una conclamata situazione di insolvenza come desumibile dalle dichiarazioni confessorie in atti e dalla documentazione contabile prodotta, non risultando le due società in grado di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni e avendo accumulato l'ingentissima esposizione debitoria sopra indicata.

Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale. Quanto alla richiesta di prosecuzione temporanea dell'attività di impresa, va rilevato che le ricorrenti non hanno offerto elementi, allo stato, per consentire di eseguire le valutazioni di cui all'art. 211 comma 2 CCII in ordine all'assenza di pregiudizio per i creditori, come confermato dai Commissari Giudiziali in udienza, non avendo fornito alcuna rappresentazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'esercizio della impresa relativo al ramo oggetto della richiesta. Ogni valutazione va pertanto rimessa ai Curatori ai sensi dell'art. 211, comma 3, CCII.

- Stante la particolare complessità della procedura attinente unitariamente alle due società e considerata l'entità del passivo complessivo ricorrono le condizioni di cui all'art. 49, comma 2, lett. d) in ordine ai tempi di fissazione dell'adunanza dei creditori.

P.Q.M.

- 1) Dichiaro improcedibile il ricorso ex art. 44 CCII;
- 2) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale ex art. 287 CCII delle seguenti imprese in quanto appartenenti al medesimo gruppo quale procedura principale di insolvenza ex art. 3, comma 1, Reg (UE) 848/2015:
 - * , con sede legale in *;
 - * , con sede legale in *;
- 3) NOMINA Giudice Delegato la dr. Vincenza Agnese;
- 4) NOMINA Curatori* in possesso dei requisiti ex art. 358 CCII;
- 5) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

6) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 13.11.2024 ore 10:00 , innanzi al Giudice Delegato dr. Vincenza Agnese, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

7) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;

8) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;

9) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e successive modificazioni;

d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

10) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;

11) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

12) ORDINA ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16/05/2024.

Depositato in cancelleria il 20 maggio 2024